

**VINCENZO  
IACOVINO**

CN = IACOVINO  
VINCENZO  
C = IT

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

**PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI**

**SERVIZI LEGALI**

VIA E. BERLINGUERI N. 1  
CAMPOBASSO 86100 ROMA 00197  
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1  
TERMOLI (CB) 86039  
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA  
TEL./FAX 0875/703440

PEC

[VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT)

E-MAIL

[VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT) [ITSEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:ITSEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT)

**ECC.MO TAR LAZIO**

**SEZIONE TERZA-BIS**

**ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM**

**NEL GIUDIZION.R.G. 589/2019**

**PER I SIGNORI:**

ABBATE IGNAZIO (C.F.BBTGNZ79R21F258G)

ANGELINI SARA (C.F.NGLSRA72L67L103Q)

BALDISSERA MARCO FELICE (C.F.BLDMCF71A19D530X)

BARBIERO CRISTINA (C.F.BRBCST73B67D442K)

BICCHIELLI SONIA (C.F.BCCSNO71P61L219U)

BURATTI LUISANNA (C.F.BRTLNN76P43F964X)

CANCELLIERE EDDA (C.F.CNCDDE65C52I754H)

CAPUTO ANNARITA (C.F.CPTNRT67P61L155E)

CARANI MARIA LUCIA (C.F.CRNMLC61T53A345W)

CARIDI ANGELA (C.F.CRDNGL69S51H224C)

CARLANI PAOLO (C.F.CRLPLA68P08L117P)

CARRANO FLORA (C.F.CRRFLR69M42L845Y)

CATONIO ROBERTA (C.F. CTNRRT73T50E472X)

CHIANESE MARINELLA (C.F.CHNMNL78L70F839E)

CHIARLONE GIAMPIERO (C.F.CHRGPR65S23I480J)

CIOFFI CLARA (C.F.CFFCLR74L43F912K)

CRISCIONE FRANCO (C.F.CRSFNC68E31Z404J)

D'AGOSTINO ANTONINA (C.F.DGSNNN63E65L042I)

DE MONTE ROSA (C.F.DMNRSO73R48H926W)

DI GIACINTO ANTONELLA (C.F.DGCNNL74M71A488O)  
DI MARTINO MARIA (C.F.DMRMRA62C45F258Q)  
DI TULLIO RANIERI (C.F.DTLRNR64R24H798S)  
FASONI TERESA (C.F.FSNTRS65E60G273B)  
FEBI SAVINO (C.F.FBESVN60C23D542O)  
GALLETTA GRAZIELLA (C.F.GLLGZL74P47F158O)  
GELARDI ROSARIO (C.F.GLRRSR72D21G288Q)  
GIULIANI VALERIA (C.F.GLVNLR79B53F376E)  
GRECO CLOTILDE (C.F.GRCCTL59R45I754U)  
INGLESE MARIA GRAZIA (C.F.NGLMGR68E71G795G)  
LAMPITELLI LOREDANA (C.F.LMPLDN73M45G888B)  
MAGNANO MARIA PATRIZIA (C.F.MGNMPT63P42I754R)  
MANCINO ELISABETTA (C.F.MNCLBT69B47F839D)  
MANGO SIMONA (C.F.MNGSMN72C68L120C)  
MANZO GIUSEPPE (C.F.MNZGPP59C18G834G)  
MARINI ELIA NICOLETTA (C.F.MRNLCL70T46E263Y)  
MARTUCCI GIOCONDA (C.F.MRTGND80T70A783V)  
MASCIA CRISTIAN (C.F.MSCCST78S13A509X)  
MEROLLA MARCO (C.F.MRLMRC81E15F839W)  
MOGLIARISI VALENTINA MARIA (C.F.MGLVNT70H41D960B)  
MOLISINA TERENCE (C.F.MLSTNZ70H68I754V)  
MUROLO MAURIZIO (C.F.MRLMRZ67R02H703U)  
MUSCIANESE MARIA GRAZIA (C.F.MSCMGR71R50F839J)  
NAPOLITANO FELICIA (C.F.NPLFLC65L51G190R)  
PANUCCIO SALVATORE (C.F.PNCSVT61E03H359K)  
PUGLISI MARIA (C.F.PGLMRA77M58G597O)  
PULIAFITO DEBORA (C.F.PLFDBR76A69FI58X)  
RIMENTANO ANTONIO (C.F.RMNNTN68D20L219V)  
RIZZI MARIA TERESA (C.F.RZZMTR71S65A662S)  
ROMANO LOREDANA (C.F.RMNLDN74A54D612B)  
ROTISCIANI ARIANNA (C.F.RTSRNN74R57G148N)  
SALEMI PATRIZIA (C.F.SLMPRZ68A56I754Q)  
SALERNO MILENA (C.F.SLRMLN71R41E532L)  
SCAFIDDI GIUSEPPA (C.F.SCFGPP72E62F400B)

SCARFÒ RAFFAELE (C.F.SCRRFL71P05L063S)  
SCORZA ANNA LUCIA (C.F.SCRNLC72E62H703H)  
SCUTTI ANTONINO (C.F.SCTNNN66L23A485I)  
SENATORE EMILIANA (C.F.SNTMLN70E55C361X)  
SERATI ALESSANDRA (C.F.SRTLSTN69D48E801A)  
SERRA TIZIANA (C.F.SRRTZN62A41L332K)  
SGRÒ CETTINA (C.F.SGRCTN75S41F158S)  
SOLURI SUSANNA (C.F.SLRSNN57H47C352D)  
SPATA ROSA MARIA (C.F.SPTRMR64M68B428E)  
SPADARO MIRELLA (C.F.SPDMLL73P66Z112G)  
SPATARO GIOVANNA (C.F.SPTGNN71R62G597G)  
TASSI ANGELA (C.F.TSSNGL68S62L182X)  
TORZILLI ROBERTA (C.F.TRZRRT66M630112Z)  
TRAINA DONATELLA (C.F.TRNDTL68T70I754H)  
TRINCHERO MAURIZIO (C.F.TRNMRZ69P22A124L)  
URBANO CARLA APOLLONIA (C.F.RBNCLT61C63F284H)  
VITALE ANNA TERESA (C.F.VTLNTR71P52C619R)  
VITIELLO PAOLA (C.F.VTLPLA70E41G813L)  
VOZZA PASQUALE (C.F.VZZPQL67A01M092K)  
ZOLFO LAURA (C.F.ZLFMLR81R65G273W)

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al presente atto dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;[*Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it, nonché il numero di FAX: 0874-64416*];

- ***Interventori ad adiuvandum***

**NEL RICORSON.R.G. 589/2019**

**PROMOSSO DA:** ACUNZO GIUSEPPINA ED ALTRI, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) e dall'Avv. Vincenzo Fiorini (c.f. FRNVCN74A31E456R) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

- ***Ricorrenti***

**CONTRO**

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rapp.te. p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te. p.t.;

**- Resistenti**

***nonché contro***

- Sig.ra Emanuela Pispisa, residente in Carbonia, alla via Catania n. 5/9 (c.a.p. 09013);
- Sig. Paolo Terranova, residente in Carbonia, alla via Dalmazia n. 57, int. 15 (c.a.p. 09013);
- Sig.ra Maura Bonanni, residente in San Vito Chietino (Ch), alla via Raffaello Sanzio n. 118 (c.a.p. 66038).

**- Controinteressati**

***nonché nei confronti di***

- Vignoli Mirko (VGNMRK75D26D458S), Cavallo Maria Caterina (CVLMCT62P44H501P), Ciabattini Patrizia (CBTPRZ60R42E058Z); Mollica Patrizia (MLLPRZ72P46H70X); Gissona Lucia (GSNLCU73T46F784Z); Isolani Monia (SLNMNO70H52Z133M); Perruccio Maria Rosaria (PRRMRS62R49L484X); Perruccio Tommaso (PRRTMS67B25L484B); Saba Teresa (SBATRS71C47F138A); Zuccarini Antonella (ZCCNNL69M45I348P), Iotti Stefania (TTISFN65P70I633E) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli (C.F. CRLVCN47C28H501X – pec.: vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it – fax 06.8414997), Emilia Pulcini (c.f. PLCMLE74B42A269X - fax 06.8414997 – pec. avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it) e Luigi Guerrieri ( c.f. GRRLGU77M27L103J – pec: luigi.guerrieri@pec-avvocatiteramo.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi di essi in Roma, via Dora n.1;
- Corbisiero Claudia, rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe Romano, C.F. RMNGPP68L03B227T, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato

Giuseppe Romano in Roma alla Via Cagliari 14 presso lo studio dell'Avv. Angelo Caliendo (indirizzo PEC [giuseppe.romano@pecavvocatinola.it](mailto:giuseppe.romano@pecavvocatinola.it));

*per l'annullamento previa sospensione cautelare*

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione dei ricorrenti;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contemplano i nomi dei ricorrenti;
- del provvedimento implicito di non ammissione dei ricorrenti alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome dei ricorrenti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del *corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti;
- del giudizio comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova scritta da essi sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti;
- *in parte qua*, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del

19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- *in parte qua*, delle prova scritte sostenute dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;
- *in parte qua*, dei verbali delle prove scritte, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrente dalla prova orale;
- del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE -UFFICIO TERZO, con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, a data da destinarsi, in riferimento al *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, rinvio disposto dal M.I.U.R. -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in ragione di asserite misure di prevenzione dal presunto rischio idrogeologico;
- *in parte qua* di eventuale, e allo stato ignoto, provvedimento, ad estremi sconosciuti, adottato dal M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, nella parte in cui ha ratificato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale;
- del provvedimento del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA del 30.10.2018, avente ad oggetto "*avviso prova scritta regione Sardegna*" con il quale, a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del *corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici*, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, è stato comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarebbe stato reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 09 novembre 2018;
- del provvedimento recante diario della prova scritta del *corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, per i soli candidati della Regione Sardegna, adottato dal M.I.U.R. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 09.11.2018, che ha individuato all'uopo la data del 13.12.2018 quale data di "recupero" della prova scritta dei candidati sardi e che di fatto ha ratificato il rinvio disposto dal M.I.U.R. -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA in data 17.10.2018, nonché del connesso

- provvedimento del M.I.U.R. del 27.11.2018, recante avviso relativo all'assegnazione dei candidati alle sedi della prova scritta per la regione Sardegna, entrambi limitatamente alla parte in cui hanno ratificato e/o autorizzato il rinvio della prova in Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta (anche previo annullamento di quella nelle more espletata) su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di *par condicio* o parità di trattamento dei candidati, così come disposto dal Bando, *lexspecialis*, normativa e principi in materia;
- del provvedimento del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA del 06.12.2018, avente ad oggetto "*prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari*" con il quale l'Amministrazione ha disposto che i candidati, sia della Sardegna che di regioni diverse dalla Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, avrebbero dovuto sostenere la prova scritta in data 13.12.2018, nella parte in cui non ha previsto o disposto il contestuale rinvio della prova scritta (anche previo annullamento di quella nelle more espletata) su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati, così come disposto dal Bando, *lexspecialis*, normativa e principi in materia;
  - del provvedimento del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, DIREZIONE GENERALE, prot. D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018, con cui è stato disposto che i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, muniti cioè di ordinanze o decreti cautelari, ammessi con riserva alla prova scritta, avrebbero dovuto recarsi il giorno 13.12.2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la suddetta prova, nonché del relativo allegato recante avviso circa la sede per l'espletamento della prova, sede individuata in Università degli Studi di Tor Vergata - Via della Ricerca Scientifica, snc, Edificio PP2, Roma;
  - del provvedimento del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA del 12.12.2018 recante quadri di riferimento (criteri) della prova scritta del *corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici*, pubblicati in relazione alla prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale;

- della prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, espletata in pari data in Roma e nelle sedi della Sardegna;

***nonché in ogni caso per l'accertamento***

- della illegittimità del silenzio o dell'inerzia del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in riferimento al mancato esercizio del potere di rinvio generale della prova scritta del 18.10.2018 del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, viceversa necessario al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati, così come disposto dal Bando o *lexspecialis*, normativa, principi in materia, e ciò tanto in riferimento al mancato esercizio di poteri connessi al rinvio della prova disposto dall'U.S.R. Sardegna, sia in riferimento al mancato esercizio di poteri in riferimento ai già pendenti ricorsi giurisdizionali proposti da candidati esclusi all'esito della prova preselettiva;

***e per la condanna***

- dell'Amministrazione procedente, M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, anche in ogni sua articolazione periferica o territoriale, all'annullamento della prova scritta del *corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici* (sia quella espletata nella data del 18.10.2018 che quella espletata nella data del 13.12.2018) e alla conseguente riedizione della stessa prova scritta in data unica per tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova e di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati, così come disposto dal Bando, *lexspecialis*, normativa e principi rilevanti in materia;

**FATTO**

- 1) Gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* sono tutti docenti in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici, che hanno partecipato a tale ultimo concorso bandito dal M.I.U.R.
- 2) L'Amministrazione resistente, infatti, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.



- 3) La procedura di concorso è finalizzata, in particolare, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato "prova scritta", quanto segue: "[...]2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*".
- 6) Allo stesso tempo, è utile sin d'ora focalizzare l'attenzione anche sul comma n. 12 della medesima disposizione, art. 8 del Bando di concorso: "*i candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. **Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti***".
- 7) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici* presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale.
- 8) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.
- 9) Consuccessivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta, entrambe computerizzate.

- 10) Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).
- 11) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario della prova preselettiva del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.
- 12) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 13) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 14) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 15) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 16) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 17) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.
- 18) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 19) A detta dell'Amministrazione, i candidati con il medesimo punteggio (pari a 71,7) del candidato collocato alla posizione n. 8.700 sono risultati essere in numero di 36.
- 20) **Gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* sono candidati tutti risultati idonei alla prova preselettiva e pertanto ammessi alla successiva fase della prova scritta.**
- 21) Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente, nella sua articolazione del DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, ha ribadito (cfr. art. 4 del decreto) quanto già sancito nella *lexspecialis*, Bando di concorso, così sottolineando nuovamente: “la prova

scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un'unica data in una o più regioni scelte dal Ministero". Con lo stesso atto amministrativo l'Amministrazione ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.

- 22) D'altro canto, giova evidenziare in questa sede che, nella descritta fase delle prove preselettive, si sono manifestate le prime problematiche rispetto alla gestione del concorso, in capo al Ministero.
- 23) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova, il punteggio inferiore al 70 (previsto dall'art. 6 del Bando), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta.
- 24) Nel frattempo, con decreto dipartimentale prot. n. 1165 del 27.07.2018, dopo aver riaperto i termini per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti alla nomina nella commissione esaminatrice del concorso, si è assistito alla sostituzione di un componente della commissione esaminatrice.
- 25) Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 26) **La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.**
- 27) Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017.
- 28) In riferimento ai ricorrenti citati al punto 23 della presente sezione narrativa, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.
- 29) Insomma il Ministero dimostrava di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul

territorio nazionale, ammettendo con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa<sup>1</sup>.

**30) In data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse.**

**31)** Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59.

**32)** Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza **ALL**).

**33)** Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 (e nonostante la previsione citata dell'ordinanza sindacale), che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

**34)** Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lexspecialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, **che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato** (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano. Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione mediatica dell'accaduto, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si

---

<sup>1</sup>In data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

formava, infatti, il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando.

- 35) *A fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la contestualità della prova, la *par condicio* e la parità di trattamento, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).
- 36) **Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.**
- 37) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, *par condicio* dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso.
- 38) Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lexspecialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.
- 39) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia.
- 40) Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lexspecialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta.
- 41) **Gliodierni intervenienti *ad adiuvandum*, così come i ricorrenti del presente giudizio n.r.g. 589/2019 (analogo posizione), docenti candidati al ruolo di Dirigenti scolastici, hanno quindi sostenuto -tutti- la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nelle varie e diverse sedi loro assegnate nel territorio nazionale.**

42) Due circostanze di rilievo in ordine alla prova scritta sostenuta devono essere assolutamente annotate in questa sede:

- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
- b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B" e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera "M".

43) **I candidati sardi non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il "recupero", comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018. Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di "recupero" (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!**

44) Con nota del M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "*avviso prova scritta regione Sardegna*", a seguito del descritto rinvio della prova in Sardegna è stato comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della prova di "recupero", limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alla sede di esame di Cagliari, sarebbe stato reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 09 novembre 2018.

45) Il nuovo diario della prova scritta del concorso, in riferimento al detto "recupero" della Sardegna, è stato pubblicato dal M.I.U.R. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 09.11.2018, ove all'uopo è stata indicata la data del 13.12.2018 appunto quale data di "recupero" della prova scritta per i soli candidati della Regione Sardegna.

46) Con connesso provvedimento del 27.11.2018 il M.I.U.R. ha disposto l'assegnazione dei candidati alle sedi della prova scritta per la regione Sardegna in riferimento alla prova "di recupero" del 13.12.2018.

- 47) Con provvedimento del 06.12.2018 avente ad oggetto “*prova scritta a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari*” il M.I.U.R. ha disposto altresì che i candidati, sia della Sardegna che di regioni diverse dalla Sardegna, muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, avrebbero dovuto sostenere la prova scritta in data 13.12.2018 unitamente ai candidati sardi.
- 48) In sostanza. l’Amministrazione procedente non solo non ha disposto tempestivamente il rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, appresi i fatti della Sardegna, ma neanche ha previsto poi, con la dovuta calma, di annullare la prova svolta in tutta Italia e individuare un’unica data per l’espletamento della stessa da parte di tutte le categorie interessate di candidati (con candidati sardi e candidati ammessi a sostenere la prova dalla giustizia amministrativa), al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento tra i candidati, così come disposto dal Bando, *lexspecialis*, normativa e principi in materia.
- 49) Desta scalpore il fatto che il M.I.U.R., in data 12.12.2018, abbia pubblicato i quadri di riferimento (criteri di valutazione) della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici, in relazione alla prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale: **orbene, i quadri di riferimento sono analoghi a quelli pubblicati in data 17.10.2018, con documento evidente e innegabile di ogni principio di parità di trattamento tra i candidati concorsisti, visto che i sardi avevano potuto calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento del 17.10.2018!**
- 50) In data 13.12.2018 si è tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.
- 51) Posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva *de iure condito* circa le previsioni relative al concorso *de quo*, che l’art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all’ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che “*all’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10, comma 7*”. La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché **i candidati sardi confluiranno nella graduatoria in cui saranno**

**presenti anche tutti gli altri candidati d'Italia (tra essi, avrebbero potuto essere potenzialmente presenti i ricorrenti e gli odierni intervenienti *ad adiuvandum*), docenti che hanno sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti!**

52) Tanto premesso, risulta da sé che il concorso in oggetto sia palesemente viziato sotto ogni aspetto, in quanto inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati e dalla rilevante disparità di trattamento dei medesimi, sol se si pone mente al fatto che i candidati sardi hanno potuto usufruire, per effetto del rinvio, in aperto contrasto con Bando, *lexspecialis*, principi costituzionali e normativi in materia, di due mesi in più per preparare la prova scritta, avendo conosciuto -viepiù- le modalità di espletamento della prova, i quadri di riferimento (quelli pubblicati il 12.12.2018 sono analoghi a quelli pubblicati in data 17.10.2018), i criteri di valutazione nonché i quesiti comminati, estratti e non estratti, alla prova del 18.10.2018!

53) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui i ricorrenti del presente giudizio e gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* (come il resto dei candidati in Italia) avevano sostenuto la prova<sup>2</sup>**. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova **conoscendo già i quesiti estratti** per i colleghi del 18 ottobre, **i quadri di riferimento** (criteri), e avendo a disposizione quasi **due mesi in più** per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).

54) I ricorrenti del presente giudizio hanno quindi proposto ricorso avverso le sopra esposte determinazioni delle Amministrazioni resistenti, e il relativo giudizio, ancora privo di istanza cautelare, è stato iscritto con n.r.g. 589/2019 dinanzi a codesto Ecc.mo TAR per il Lazio.

\*\*\*

55) Successivamente è accaduto quanto segue: all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, **i candidati sardi hanno ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale<sup>3</sup>**, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento già stigmatizzata dai ricorrenti con ricorso n.r.g. 589/2019**, ha cagionato un

---

<sup>2</sup>La prova in tale data è stata riservata anche ai candidati ammessi a sostenere la prova perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.



*vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche agli odierni intervenienti ad adiuvandum** (oltre che ai ricorrenti).

- 56) Non senza considerare che, all'esito della prova di "recupero" del 13.12.2018, sono emersi ulteriori profili di disparità di trattamento in relazione alla prova di lingua straniera, come sarà meglio esplicato nella sezione in diritto del presente atto giudiziario.
- 57) Per inciso va segnalato che il concorso in oggetto è risultato palesemente viziato anche in ragione di talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione e posto a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta, anomalie diffusamente presenti nei dispositivi informatici utilizzati per la prova nelle varie sedi individuate in tutta Italia.
- 58) In data 27.03.2019, dunque, come anticipato, il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale *del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici*. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
- 59) Tale provvedimento si è configurato lesivo della posizione dei ricorrenti del presente giudizio, per cui è sorta la necessità di procedere all'impugnativa con motivi aggiunti. Essi ricorrenti hanno quindi notificato e successivamente depositato ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n.r.g. 589/2019, con istanza cautelare (divenuto imminente il pregiudizio collegato alla definizione del concorso).
- 60) Allo stesso tempo, il provvedimento è lesivo anche della posizione degli odierni intervenienti *ad adiuvandum*, in quanto sono stati esclusi dalla prova orale del concorso.
- 61) Così come i ricorrenti, infatti, anche gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* sono così venuti a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.
- 62) Gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* intervengono nel presente giudizio per supportare le ragioni dei ricorrenti e domandare pronuncia giurisdizionale che estenda gli effetti anche alla propria posizione giuridica soggettiva.
- 63) In data 29.04.2019 l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali e la data del 10.07.2019**, circa, quale data di termine o completamento di tutte le prove orali (gestite dalle varie sottocommissioni) del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il ricorso per motivi aggiunti ha acquisito il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare, per la quale si è

chiesta l'adozione di provvedimento cautelare in riferimento alla procedura di concorso, e in esito alla quale codesto Ecc.mo TAR ha fissato udienza cautelare al 01 agosto 2019.

**64)** Gli odierni intervenienti *ad adiuvandum*, la cui posizione giuridica soggettiva è analoga a quella dei ricorrenti nel presente giudizio n.r.g. 589/2019, intervengono perciò, per mezzo del presente atto giudiziario, nel giudizio in parola, sopra descritto, censurando altresì i provvedimenti indicati in epigrafe, in uno con i comportamenti della P.A. descritti, spiegando le connesse domande di giustizia, e supportando così le ragioni dei ricorrenti, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, BANDO DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE *LEXSPECIALIS*.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITÀ DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE CONCORSO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90.**

**ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.**

I provvedimenti impugnati dai ricorrenti principali con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono illegittimi e viziati sulla scorta dei motivi che gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* integralmente condividono.

Così come i ricorrenti, infatti, anche la posizione giuridica soggettiva degli odierni intervenienti *ad adiuvandum* è stata inficiata dalle illegittime determinazioni dell'Amministrazione resistente in ordine alla gestione del caso-Sardegna. Allo stesso tempo, come per i ricorrenti, la conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato

inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, ha fatto sorgere l'interesse all'impugnativa.

Come detto, pertanto, gli odierni intervenienti *ad adiuvandum*, la cui posizione giuridica soggettiva è analoga a quella dei ricorrenti nel presente giudizio n.r.g. 589/2019, intervengono, per mezzo del presente atto giudiziario, nel giudizio in parola, censurando tutti i provvedimenti indicati in epigrafe, già gravati con i ricorsi dei ricorrenti principali, in uno con i comportamenti della P.A. descritti.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, perché inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati (sotto diversi profili) e dalla rilevante disparità di trattamento che hanno subito i medesimi docenti, per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o per effetto dell'inerzia della P.A. con particolare riferimento alla mancata decisione di rinviare la prova scritto in tutto il territorio nazionale una volta preso atto che la prova in Sardegna non potesse essere svolta (sempre ove fosse effettivo tale impedimento).

Come sarà spiegato per mezzo delle argomentazioni di seguito esposte, per effetto di quanto accaduto, e in particolare per effetto delle scelte dell'Amministrazione, è stata cagionata una lesione ai fondamentali principi di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, nonché di par condicio tra i candidati, violazioni tali da produrre un vizio insanabile della procedura, immediatamente lesivo per le posizioni giuridiche soggettive dei candidati odierni ricorrenti e per la regolarità del concorso, tanto da inficiarne il prosieguo.

Come visto, l'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

La procedura di concorso è finalizzata, in particolare, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.

Al fine di comprendere pienamente la rilevanza delle censure qui dedotte e del *vulnus* prodotto in riferimento alle regolarità del concorso *de quo*, occorre porre mente alle stesse previsioni della Bando di concorso, sopra citato, atto che rappresenta comunque la c.d. *lexspecialis* della procedura, pietra angolare cui la P.A. deve attenersi durante tutto il corso dell'espletamento del concorso.

Orbene, come già esposto in narrativa, è opportuno focalizzare l'attenzione sul dettato dell'art. 8, c. 2 del Bando di concorso, previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere unica

**su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.

Si legge testualmente, infatti, nel Bando, alla previsione richiamata, art. 8 (rubricato “*prova scritta*”), comma 2: “[...]2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.*”.

In combinato disposto con la summenzionata disposizione, è poi opportuno considerare quanto previsto dal comma n. 12 del medesimo art. 8 del Bando, D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del M.I.U.R.: “*i candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*”.

Posto quanto sopra, con il ricorso giurisdizionale caratterizzato da n.r.g. 589/2019 i ricorrenti -tutti docenti partecipanti alla procedura di concorso e alla prova scritta prevista ed espletata in data 18.10.2018- sono insorti avverso la non corretta, illegittima, gestione del concorso da parte dell’Amministrazione procedente.

Gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* oggi intervengono nel giudizio per supportare le ragioni dei ricorrenti e domandare pronuncia giurisdizionale che possa estendere gli effetti alla propria posizione giuridica soggettiva.

**La gestione del concorso, difatti, è stata posta in essere in assoluto contrasto con le citate disposizioni del Bando, ma anche con i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego e con i valori del buon andamento e della imparzialità della P.A.**

Come esposto in narrativa, infatti, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l’U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un’ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L’U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lexspecialis*, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall’Amministrazione

ministeriale, che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione anche con il proprio precedente operato (cfr. fase post-prova preselettiva) la prova scritta nelle altre sedi (regionali) individuate nel territorio italiano.

**La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale.**

Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute, tali da impedire l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, statuendo che ne venisse stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale.

Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la contestualità della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e *par condicio*, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso.

Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La *ratio* di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

**Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile *vulnus* della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola.**

Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati ricorrenti e gli odierni intervenienti *ad adiuvandum* (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018, insieme ai candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali non riformati dal Consiglio di Stato.

Si è sottolineato (cfr. *supra*) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. **ALL.**) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data.

Secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**), il Bando, costituendo la *lexspecialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che **le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione**, obbligata alla loro applicazione **senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti**, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lexspecialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del Bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (**Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**).

Ancora, la giurisprudenza amministrativa ha tenuto a precisare che le clausole del Bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (*ex pluribus*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874**).

Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lexspecialis* vincola non solo i concorrenti, ma *in primis* la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione; le regole stabilite nel bando vincolano quindi rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione ed attuazione, e ciò in forza sia del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di selezione delle offerte cristallizzate nella *lexspecialis*, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del Bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio di potestà connesse alla conduzione della procedura di selezione (**Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952**).

In sostanza, non solo evidenti e palmari motivi di legittimità, ma anche motivi di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto visto, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in

Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia, bensì - diversamente procedendo- **l'Amministrazione è incorsa in palese violazione della *lexspecialis* che ella stessa aveva predisposto!**

Il discorso non muta accedendo all'esame della questione da ulteriore prospettiva.

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erraneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le *norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso per quei concorsi, come quello di specie, a rilevanza nazionale; poiché il concorso *de quo* è un concorso bandito da Amministrazione Statale, la normativa di cui al D.P.R. citato si applica, in uno con le previsioni della *lexspecialis* sopra richiamate, ai fini della corretta e regolare gestione della procedura.

In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato "*Bando di concorso*" specifica, al comma 2, che "*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.*".

La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge *ex tabulas* dalla lettura della norma.

**Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso.**

Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: *“le regole cristallizzate nella lexspecialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: *“La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che **non possono essere disapplicate nel corso del procedimento**, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jussuperveniens”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l'altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di **tutela dell'affidamento dei concorrenti** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Ancora, in merito alla lettura e interpretazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994 (e del dettato del Bando di concorso oggetto del presente ricorso) è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che *“l'interpretazione delle clausole del bando di concorso deve ispirarsi ai principi dell'affidamento, con la conseguenza ulteriore che l'atto con il quale l'Amministrazione indice un procedimento concorsuale deve essere interpretato per ciò che espressamente dice, restando l'aspirante dispensato da ogni indagine rivolta a costruire attraverso procedure ermeneutiche ed integrative ulteriori ed inespressi significati”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257).

Insomma, alla luce della consolidata giurisprudenza, risulta viepiù evidente che il dettato dell'art. 8, comma 2, del Bando odierno, per cui *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*, non poteva che essere interpretato e applicato dalla P.A. **in modo che la prova scritta dovesse svolgersi in modo contestuale su tutto il territorio nazionale, nelle diverse sedi di concorso individuate, in virtù di quel principio di par condicioe massima concentrazione delle prove concorsuali** che rappresentano i fondamenti basilari dell'esplicarsi di ogni pubblico concorso.



Alla luce di quanto sopra, in presenza del combinato disposto di previsioni del Bando, quella appena citata (art. 8, c. 2) e quella (art. 8, c. 12) che prevedeva la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata(cfr. *supra*), **una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di *par condicio* dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Ciò, viceversa, non è successo.

Il risultato della violazione perpetrata dall'Amministrazione a danno del Bando (e dei candidati ricorrenti) è di facile esplicazione.

I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all'indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

**Infatti, come già annotato in narrativa, mentre i ricorrenti egli odierni intervenienti ad adiuvandum, docenti candidati al ruolo di Dirigenti scolastici, hanno sostenuto -tutti- la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nelle varie e diverse sedi loro assegnate nel territorio nazionale, va evidenziato che:**

- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;
- b. in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018,

comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B” e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l’inizio della prova orale fosse la lettera “M”.

**I candidati sardi (nonché i destinatari di provvedimenti giurisdizionali), al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il “recupero”, comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!**

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di “recupero” (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

**Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.**

Anche in ordine ai criteri di valutazione o c.d. quadri di riferimento, infatti, si è configurata una palese violazione e falsa applicazione del D.P.R. 487/1994.

Basti pensare al valore della trasparenza amministrativa nei concorsi pubblici, valore enunciato dall’art. 12 del D.P.R. citato: proprio in riferimento all’anomalia del concorso *de quo* relativa ai criteri o quadri di riferimento, pubblicati in data 17.10.2018 per gli odierni ricorrenti e, analoghi, in data 12.12.2018 per i candidati soggetti alla prova di “recupero”, va considerato quanto segue.

La giurisprudenza amministrativa (anche codesto Ecc.mo T.A.R., cfr. *infra*) ha ricordato, in moltissime pronunce, con riferimento all’art. 12 cit., la rilevanza dell’attività di stabilire i criteri di massima di valutazione delle prove scritte, precisando che tale attività deve garantire in modo assoluto “*la par condicio dei concorrenti e la trasparenza degli atti concorsuali*” ma anche “*il rispetto del principio di imparzialità e della par condicio dei candidati*” cui è finalizzata, appunto, la norma di cui all’art. 12 citato (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 95; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2016, n. 2733; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 ottobre 2014, n. 5175).

Orbene, appare del tutto evidente che l’attività relativa alla pubblicazione dei criteri, nel caso di specie, non ha rispettato i descritti principi, se si pone mente al fatto che, per effetto della pubblicazione del 17.10.2018, i candidati sardi (o quelli muniti di decisioni giurisdizionali) sono risultati avvantaggiati, già conoscendo i criteri o quadri stessi!

Insomma è oltremodo evidente che i principi di *par condicio* dei candidati, massima concentrazione delle prove concorsuali, contestualità delle prove scritte, di buon andamento e imparzialità della

P.A., sono stati violati anche dalla duplice e illegittima pubblicazione dei criteri in due fasi, in relazione alle due date delle prove scritte; fatto che, d'altro canto, discende anch'esso dalla scelta, assolutamente illegittima, di non rinviare la prova scritta in tutta Italia, nelle date del 17 e/o 18.10.2018, una volta preso atto delle problematiche meteorologiche in Sardegna.

L'Amministrazione, insomma, avrebbe dovuto spendersi affinché, in linea con le disposizioni del Bando e della *lexspecialis* più volte citate, nonché con le disposizioni normative altresì qui riportate, assicurasse il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento tra i candidati, di contestualità della prova scritta e massima concentrazione delle prove concorsuali, di rispetto della *par condicio* dei candidati.

Ma ciò non è accaduto. Ne è risultato violato palesemente il Bando di concorso che, quale *lexspecialis* della procedura pubblicistica, vincolava l'operato dell'Amministrazione medesima (principio riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in diverse pronunce, oltre a quelle summenzionate: **Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1328 del 17.3.2014**; cfr. anche, *ex multis*, **Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530**; **sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423**). Ne sono risultate violate ovviamente, inoltre, le disposizioni costituzionali che fissano i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., così come i principi relativi all'accesso al pubblico impiego mediante concorso (cfr. art. 97 Cost.).

Si deve dare conto nel presente ricorso anche del fatto che sussiste, inoltre, un evidente difetto motivazionale nell'operato dell'Amministrazione resistente, M.I.U.R., in quanto **la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo della generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.**

Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, mancando di attivarsi per una soluzione tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, né premurandosi di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso, è incorso in violazione dell'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, n. 241/90. **La P.A., infatti, non ha motivato minimamente la necessità della decisione di far svolgere le prove in date separate, né ha motivato circa la decisione (ove mai presa scientemente) di non dare luogo alla scissione delle date riguardo allo svolgimento della prova.**

Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una

diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lexspecialis* e della decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe anche potuto essere francamente adottata.

Insomma, è oltremodo evidente che nell'animo dei ricorrenti e degli odierni intervenienti ad adiuvandum sussista, alla luce di quanto accaduto, grande amarezza per la gestione di questo concorso da parte della P.A. procedente; una gestione che ha intristito e deluso tutti i ricorrenti del presente giudizio e gli odierni intervenienti ad adiuvandum, i quali si sono imbattuti, ingiustamente, nel rischio di vedere vanificate ore intense di studio, di prezioso tempo investito, di ingenti somme utilizzate, e di legittimi sogni di una nuova sfida professionale.

\*\*\*

**In aggiunta alla suesposta trattazione del palese vizio della procedura di concorso riconducibile alla previsione di una prova scritta non unica e non contestuale, a livello nazionale, si rappresenta che il concorso in oggetto è risultatomarcatamente viziato per effetto di altre storture poste in essere dall'Amministrazione resistente.**

\*\*\*

Quanto alle **griglie di valutazione e alla tipologia di prove**, in aggiunta a quanto sopra esposto, va detto, alla luce di quanto visto, e come già anticipato, che si è prodotta una ulteriore, palese, **violazione del Bando di concorso** (oltre che delle sopra richiamate norme del D.P.R. 487/1994), e in particolare della previsione di cui all'art. 8, comma 9, che testualmente recita: “*i quadri di riferimento [...] in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.*”

Alla luce di quanto sopra esposto, codesto Ecc.mo T.A.R. potrà appurare che i candidati sardi non solo hanno usufruito di 55 giorni in più per migliorare la propria preparazione, ma anche per calibrare tale preparazione sulla base delle griglie di valutazione, dell'*incipit* delle domande a risposta aperta decisamente orientante e delle fonti bibliografiche e sitografiche delle prove di lingua straniera.

La violazione del Bando si apprezza in modo significativo se si pensa che, per gli odierni intervenienti ad adiuvandum, così come per i ricorrenti, che hanno svolto tutti la prova il 18 ottobre, la conoscenza dei quadri di riferimento si è avuta, conformemente al Bando, solo 24 ore prima della prova, **mentre per i sardi, viceversa, tale conoscenza si è prodotta ben 55 giorni prima della prova** (cfr. *supra*).

\*\*\*

**MANCATA UNIFORME APPLICAZIONE DI REGOLE SULL'UTILIZZO DEI CODICI DI LEGGE**

Ancora, una scorretta (*rectius*: illegittima) attuazione delle previsioni della *lexspecialis*, sempre con l'effetto di danneggiare il principio di parità e *par condicio* dei concorrenti su base nazionale, si è verificata in riferimento ai comportamenti disomogenei posti in essere dalle diverse commissioni di concorso, operanti nelle varie sedi nazionali, in merito alla consultazione dei testi di legge.

Sempre il Bando di concorso, all'articolo 8, comma 13, precisa: “[.....i candidati] possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso”.

**In realtà, anche sul punto i comportamenti dei vari commissari sul territorio nazionale sono stati variegati, differenti, non uniformi e non concordi!**

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza!

Questi ultimi, in molti casi, a prova già avviata, arrecando notevole disturbo, hanno “pinzato” i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti “commentati”; in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera indecorosa; da un confronto tra i candidati è emerso che, in altri casi, il comportamento degli addetti alla vigilanza è stato molto più permissivo, avendo viceversa consentito l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, di testi “commentati”, o di testi vistosamente “studiati” dai candidati, prima della prova, e le cui sezioni erano contraddistinte da *post-it* incollati, anche al fine di velocizzare la ricerca delle fonti!

Il motivo che ha determinato tale non uniforme applicazione della previsione della *lexspecialis*, dunque, va ravvisata nella non univoca interpretazione dell'espressione testi di leggi, fatta propria dalla commissione di concorso e dagli addetti alla vigilanza.

La previsione del Bando è stata intesa e interpretata in modo diverso e non uniforme sul territorio italiano, nelle varie sedi, sicché si è prodotta una palese violazione del Bando anche nella parte in cui prevedeva che i candidati consultassero i testi di legge non commentati!

**Desta sinceramente grandi perplessità il *modus operandi* dell'Amministrazione, che non è riuscita a garantire un'uniforme applicazione del Bando e delle regole del concorso nelle diverse sedi delle prove! E' quantomeno sorprendente (per usare un eufemismo) che un concorso di una tale rilevanza, quale quello finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, venga condotto con modalità tanto incerte, disomogenee, non uniformi, nelle varie sedi oggetto della prova scritta, al punto da produrre un *vulnus* evidente ad ogni più basilare regola di *par condicio* concorsuale.**

Viene da sé che, alla luce di quanto sopra, la prova scritta -quale fase del concorso- non possa essere considerata genuina e omogenea.

\*\*\*

***SULLA MANCATA SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.***

In aggiunta alle suesposte principali considerazioni in ordine alla mancata simultaneità della prova sul territorio nazionale, dovuta alla *quaestio* sarda ampiamente descritta, si tenga conto inoltre di quanto segue.

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018, alle ore 10.00, in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.

La G.U. riportava: *“Si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00”*.

Orbene, l'orario delle 10.00 non è stato assolutamente rispettato, in più di qualche sede. In alcune sedi la prova è iniziata alle ore 10.30, in altre alle ore 11.00, in altre ancora alle 11.50! Tutto ciò, ovviamente, ancora una volta in barba a tutte le disposizioni citate e alle previsioni della *lexspecialis* del concorso.

\*\*\*

***SULLA PREVISIONE E COMMINAZIONE DI QUESITI APERTI E NON CASI, IN SEDE DI PROVA SCRITTA.***

Altra violazione della *lexspecialis*, cioè del Bando, si è concretizzata in riferimento alla particolare configurazione dell'esame oggetto della prova scritta del concorso.

L'art. 8, comma 4, del Bando di concorso precisa: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]*”.

Al contrario di quanto sopra riportato, due dei quesiti comminati ai ricorrenti in sede di prova scritta erano dei veri e propri “casi” e, inoltre, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione del concorso i concorrenti hanno avuto a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, in sostanza non più di 21 minuti a quesito!

Emerge *iocto oculi* che tale tempistica a disposizione dei docenti fosse assolutamente insufficiente per poter compiutamente pensare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. Si tenga conto del fatto che, sul punto, nel parallelo concorso tenutosi a Bolzano (Provincia autonoma con concorso autonomo), infatti, il tempo concesso è stato costituito da 240 minuti e i quesiti non erano “casi”.

Alla luce di quanto sopra, oltre che una violazione del Bando, si è prodotto, in riferimento alla modalità di redazione della prova scritta, un vizio riconducibile alla illogicità e irragionevolezza delle prove (illogicità e irragionevolezza della motivazione alla base delle previsioni di concorso, riconducibile all’operato dell’Amministrazione).

\*\*\*

#### ***SULLA PROVE DI LINGUA STRANIERA ANCORA A DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA.***

Lo stesso *vulnus* della disparità di trattamento e della violazione della fondamentale e imprescindibile regola concorsuale della *par condicio* sisono prodotte con riferimento alla predisposizione delle prove di lingua straniera in seno alla prova scritta del concorso *de quo*.

Si è già dato conto in sezione narrativa del fatto che, all’esito della prova di “recupero” del 13.12.2018, sono emersi ulteriori profili di disparità di trattamento in relazione alla prova di lingua straniera.

In particolare, è emerso che la prova di lingua straniera comminata ai candidati che si sono sottoposti alla prova del “recupero” era molto più facile rispetto alla prova comminata agli odierni ricorrenti in data 18.10.2018.

Non solo. Vi è di più.

Già in riferimento alle prove di lingua straniera comminate in sede di prova scritta del 18.10.2018 si sono verificate anomalie e distorsioni inammissibili in merito alla differente difficoltà delle prove di lingua straniera.

Infatti, l’art. 4 del Bando di concorso imponeva ai concorrenti di scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, prescrivendo la scelta tra l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo.

L’art. 8 del Bando di concorso prevedeva che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. Ai sensi del comma 6 della disposizione “*ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF*”.

**Orbene, è emerso che i test comminati dalla commissione in ordine alla prova di lingua straniera prevedessero un grado difficoltà ben differente in relazione alla lingua prescelta dal candidato.**

Mentre i testi comminati per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola sono risultati di maggiore semplicità, quelli comminati e prescelti per la prova di lingua inglese, per gli sventurati candidati che avevano scelto tale lingua, erano ben più difficoltosi.

**La diversità e differenziazione delle difficoltà descritta emerge *ex tabulas* se si pensa che il testo-fonte della prova di lingua non era il medesimo per ogni lingua scelta, bensì era ontologicamente differente in relazione alle diverse lingue!**

Sarebbe bastato, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua, scegliere i medesimi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato.

Questo, invece, non si è verificato, con l'effetto che il test di lingua inglese è risultato ben più complesso e si è prodotta una disparità di trattamento da parte della commissione di concorso in riferimento ai candidati che avevano optato per tale lingua, rispetto agli altri.

Per le prove di lingua straniera i concorrenti e odierni ricorrenti, quasi in maniera totale, hanno rilevato:

- a) Gradi di difficoltà eterogenei;
- b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma paragonabili piuttosto al C1;
- c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

Altri motivi, insomma, di palese illegittimità della prova scritta e del concorso *in toto*.

### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariisreiectionis*, accogliere tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti dai ricorrenti principali, anche in via cautelare, pronunziando che tutti gli effetti della relativa pronuncia giurisdizionale, nessuna esclusa, si estendano alla posizione giuridica soggettiva degli odierni intervenienti *ad adiuvandum*, e quindi in particolare:

**a. annullare tutti i provvedimenti censurati e riportati in epigrafe;**

**b. Conseguentemente accertare:**

-l'illegittimità degli atti, dei provvedimenti e dei comportamenti del M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in riferimento al mancato esercizio del potere di rinvio generale della prova scritta del 18.10.2018 del corso-concorso per il reclutamento di



dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, viceversa necessario al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati, così come disposto dal Bando o *lexspecialis*, normativa, principi in materia, e ciò tanto in riferimento al mancato esercizio di poteri connessi al rinvio della prova disposto dall'U.S.R. Sardegna, sia in riferimento al mancato esercizio di poteri in riferimento ai già pendenti ricorsi giurisdizionali proposti da candidati esclusi all'esito della prova preselettiva;

**c. condannare:**

l'Amministrazione procedente, M.I.U.R. -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, anche in ogni sua articolazione periferica o territoriale, all'annullamento della prova scritta del *corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici* (sia quella espletata nella data del 18.10.2018 che quella espletata nella data del 13.12.2018) e di tutti gli atti e provvedimenti successivi, e condannare alla conseguente immediata riedizione della stessa prova scritta in data unica per tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova e di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati, così come disposto dal Bando, *lexspecialis*, normativa e principi rilevanti in materia.

**d.sulle spese:**

tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano atti e documenti come da separato indice foliario.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il presente atto di intervento *ad adiuvandum* in materia di pubblico impiego non soggiace al pagamento del c.u. *Salvisjuribus*.

**Roma, 21 giugno 2019**

**Avv. Vincenzo Iacovino**